



Anna Gianfreda

(professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Dipartimento di Scienze giuridiche)

**La salvaguardia dei minori e vulnerabili nella Chiesa:
un approccio sistemico "in ascolto della realtà" ***

*Safeguarding minors and the vulnerable in the Church:
a systemic approach "listening to reality" **

ABSTRACT: The dialogue and the "virtuous contamination" between canon law and extra-judicial disciplines, mainly of a socio-humanistic nature, are the main novelty in the management of the phenomenon of sexual abuse by the clergy against minors and vulnerable people, both from a practical point of view as well as from a juridical-normative one. With this aim, the paper deals with some "lessons" drawn from the experience gained in the painful circumstances of the abuses of the clergy, analyzing the contribution and the impact of some extra-judicial disciplines on a model of canon law that is not self-referential but open and transdisciplinary.

SOMMARIO: 1. - La Chiesa "oltre" il diritto canonico: dialogo transdisciplinare e specificità ecclesiali - 2. Protezione vs salvaguardia: *Child protection vs safeguarding* - 3. Le lezioni dalla realtà e la loro "integrazione" nel diritto canonico - 3.1. L'ascolto delle vittime - 3.2. Non c'è prevenzione senza formazione - 3.3. Non c'è prevenzione senza cura - 3.4. Progettare le sanzioni e immaginare la riparazione - 4. Conclusioni. Salvaguardia dei minori e transdisciplinarietà del diritto canonico come cifra di una "Chiesa in uscita". Luci e ombre di un percorso appena iniziato.

1 - La Chiesa "oltre" il diritto canonico: dialogo transdisciplinare e specificità ecclesiali

* Contributo sottoposto a valutazione - Article peer reviewed.

È riprodotto il testo ampliato e riveduto della relazione svolta in occasione del Convegno "Dialogo transdisciplinare e identità del giurista", organizzato dal Centro di ricerca coordinato "Studi sulla Giustizia" dell'Università degli Studi di Milano, destinato alla pubblicazione a cura di F. BIONDI e R. SACCHI per i tipi di Giuffrè. Il testo tiene conto del Primo Report nazionale sulla rete territoriale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili realizzato dalla CEI e reso pubblico in data 17 novembre 2022. Il documento è consultabile sul sito internet del Servizio nazionale tutela minori della CEI all'indirizzo https://tutelaminori.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/51/PrimoReport_Pubblicazione_17_11_2022.pdf.



A differenza degli altri diritti religiosi, come quello islamico ed ebraico, sin dalle sue origini il diritto canonico ha espresso una naturale propensione al dialogo con altre discipline giuridiche¹. Con qualche semplificazione, basti pensare all'antico adagio dell'*Ecclesia vivit iure romano*, il quale, nel sintetizzare il fenomeno dell'inculturazione che ha sempre caratterizzato la vita della Chiesa, anche grazie all'utilizzo delle fonti di diritto particolare, bene esprime la permeabilità del diritto canonico rispetto ad altre discipline giuridiche e non, spiegando anche la sua sopravvivenza nella storia e, a tratti, il suo influsso sulla storia delle istituzioni giuridiche anche secolari².

Nella sua storia millenaria la dinamica dell'apertura del diritto canonico alla transdisciplinarietà non è stata ovviamente lineare. L'evoluzione dei rapporti con la teologia³ ne costituisce un esempio evidente e per certi versi risulta particolarmente calzante proprio nell'ambito delle tematiche attinenti alla dialettica tra responsabilità morale e responsabilità giuridica, tra foro interno e foro esterno, tra peccato e delitto, che rappresentano le chiavi di volta di alcune riforme del diritto della Chiesa nonché delle loro interpretazioni e applicazioni⁴.

¹ Cfr. AA. VV., *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, Atti del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Roma, 4-7 ottobre 2017), a cura di J. MIÑAMBRES, EDUSC, Roma 2019.

² Si pensi, per fare solo un esempio, alla nascita del concetto di *persona ficta*, elaborato proprio nell'ambito della scienza canonistica e poi fatto proprio dal diritto civile/secolare. Per alcune riflessioni sulle reciproche influenze tra discipline attorno al concetto di democrazia, cfr. G. BONI, A. ZANOTTI, *Sul contributo del diritto canonico al dibattito riguardo la democrazia*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, vol. CCXXXVI, fasc. 1-2016, pp. 3-82. Per ulteriori approfondimenti sulla complessità di tali dinamiche, cfr. P. CAVANA, *Il diritto canonico nell'età secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 12 del 2020.

³ Su questi temi cfr. C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, EDB, Bologna, 2019. Cfr. anche M. d'ARIENZO, *La circolarità dei «modelli culturali» nelle recenti riforme di diritto penale vaticano, canonico e italiano. Brevi spunti di riflessione*, in *Diritto e religioni*, n. 1, 2022, p. 318 ss.

⁴ A. ZANOTTI, *Actus humanus e principio di responsabilità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 18 del 2015; G. LO CASTRO, *Responsabilità e pena. Premesse antropologiche per un discorso penalistico nel diritto della Chiesa*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 3-31; M. d'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2012; N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLI, *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, il Mulino, Bologna, 2014.



Se poi pensiamo all'esperienza della prima codificazione canonica del 1917 è indubbio che il diritto canonico abbia assunto quale specifico modello redazionale le codificazioni degli Stati europei degli inizi del XX secolo⁵, innovando metodologicamente l'organizzazione del proprio diritto ma conservandone in larga parte la specificità contenutistica⁶.

Rispetto ai codici degli Stati-nazione, infatti, il diritto canonico possiede una peculiarità che lo rende originale rispetto a tutte le altre discipline giuridiche, e, che come già in parte osservato, ne agevola la duttilità e la transdisciplinarietà: innanzitutto la "proiezione verso l'infinito e l'eterno", ma anche la possibilità di declinare la sua portata ed efficacia giuridica talvolta in chiave "universale" (norme pontificie e codici) e talvolta in chiave "particolare" (norme dei collegi episcopali, dei singoli vescovi o dirette a determinate porzioni del Popolo di Dio)⁷.

L'analisi della transdisciplinarietà del diritto canonico - rispetto al diritto secolare - non può prescindere da questo dato che diventa ancora più dirimente e di complessa lettura se si fa riferimento alla materia penalistica, nella quale comparazione/confronto/osmosi sono espressione da un lato tipicamente della sovranità degli Stati-nazione e dall'altro della natura universale delle norme canoniche.

Alla luce di questi sintetici cenni di carattere generale, il presente contributo intende ripercorrere alcuni aspetti in cui emergono il dialogo e la "contaminazione virtuosa" tra scienza giuridica canonistica e discipline extragiuridiche, prevalentemente di stampo socio-umanistico, in un ambito molto delicato della vita contemporanea della Chiesa e della sua proiezione giuridica, come quello della gestione del fenomeno degli abusi sessuali da parte del clero ai danni di minori e vulnerabili. La transdisciplinarietà, l'„approccio multilaterale”⁸ mi pare rappresentino

⁵ C. FANTAPPIÈ, *Derecho canónico interdisciplinar. Ideas para una renovación epistemológica*, in *Ius canonicum*, 60, 2020, p. 479 ss.

⁶ Carlo Fantappiè parla a tal proposito di "imitazione per contrasto" del diritto della Chiesa nei confronti dello Stato moderno: C. FANTAPPIÈ *Per un cambio di paradigma*, cit., p. 146. Sui rapporti tra Codex iuris canonici del 1917 e *ius publicum ecclesiasticum*, cfr. G. FELICIANI, *Chiesa e Stati nella codificazione canonica del 1917. Esperienze e opinioni del nunzio apostolico Pacelli*, in G. FELICIANI, *Papato, Episcopati e società civili (1917-2019). Nuove pagine di diritto canonico ed ecclesiastico*, Marcianum Press, Venezia, 2020, p. 17 ss.

⁷ Per ulteriori aspetti che conferiscono al diritto canonico una fisionomia "sui generis", cfr. C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma*, cit., pp. 152-153.

⁸ L. GHISONI, *Accountability e tutela nella Chiesa. Proteggere i minori dagli abusi oggi. Relazione introduttiva*, in *Accountability e tutela dei minori. Proteggere i minori dagli abusi oggi*, a cura di A. GIANFREDA, C. GRIFFINI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2022, p. 31 ss.



una tendenza innovativa e proficua nell'affrontare la piaga degli abusi in ambito ecclesiale:

“Sappiamo infatti che le componenti in gioco nelle relazioni abusive sono molteplici: coinvolgono il contesto sociale, il mondo digitale, l'apporto delle scienze umane, della psicologia, della pedagogia, della medicina; coinvolgono le forze dell'ordine, i giuristi, gli agenti della comunicazione e così via. Proprio in ragione di tutte queste componenti chiamate in causa per fronteggiare situazioni di abuso di qualsiasi genere, si comprende che non usciremo da soli da questa piaga, ma unicamente stabilendo alleanze per unire i saperi e i progetti di intervento e, in tal modo, sradicare questa cultura di morte”⁹.

2 - Protezione vs salvaguardia: *Child protection vs safeguarding*

La protezione dei minori e vulnerabili non è una novità per l'azione ecclesiale e la sua proiezione giuridica.

Concentrandoci sugli aspetti sanzionatori, all'interno del sistema codiciale, sin dal 1917 erano presenti delle norme penali incentrate sul *crimen sollicitationis*, cioè su condotte costruite per reagire alla violazione del sesto comandamento del Decalogo principalmente nell'ambito del sacramento della penitenza¹⁰. Tale impianto di tutela era incentrato su poche e residuali fattispecie, peraltro di incerta interpretazione, che avevano come obiettivo principale sanzionare le condotte di violazione degli obblighi del celibato sacerdotale. In un'accezione chiusa e

⁹ L. GHISONI, *Accountability*, cit.

¹⁰ Per una ricostruzione dell'iter normativo codiciale ed extracodiciale sui delitti *contra sextum*, cfr. *ex multis* CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (a cura di), *Introduzione storica alle norme del motu proprio "Sacramentorum Sanctitatis Tutela"* (2001), 15 luglio 2010 (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2010/07/15/0461/01050.html>); E. MIRAGOLI, *Il confessore e il de sexto. Prospettiva giuridica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2, 1991, pp. 238-258; D. MILANI, *Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 32 del 2013; B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 2^a ed., Marcanum Press, Venezia, 2014; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcanum Press, Venezia, 2021, specialmente p. 50 ss.; D. MILANI, *La disciplina degli abusi nella riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico*, in *Accountability*, cit., p. 61 ss.; M. VISIOLI, *I nuovi delitti del Libro VI e i loro principi direttivi*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 2022, 3, p. 299 ss.; I. ARRIETA, *Motivazioni e principali novità del nuovo sistema penale canonico*, in *Diritto e religioni*, 1, 2022, p. 186 ss.



autoreferenziale del diritto canonico¹¹, le norme risultavano dunque del tutto inefficaci sotto il profilo della predisposizione di strategie culturali, prima che giuridiche, in grado di incidere su quei meccanismi di abuso di autorità, di potere e di coscienza che favoriscono il contesto nel quale i fatti di abuso sessuale anche a danno di minori maturano e possono essere perpetrati nel tempo¹².

Non molto tempo dopo la promulgazione del codice di diritto canonico del 1983, ancora inadeguato sul fronte penalistico a fronteggiare i casi di abuso anche perché pervaso dal clima di antiggiuridicismo tipico dell'epoca post-conciliare¹³, e a seguito dell'emersione a livello mondiale di fatti di abusi sempre più ampi per numero e portata, dapprima alcune Conferenze episcopali, con documenti e azioni di vario genere (costituzione di comitati, pubblicazione di rapporti e carte, istituzione di centri di ascolto e aiuto), poi, agli inizi degli anni 2000, la stessa legislazione universale speciale (ad esempio, con la *Sacramentorum Sanctitas Tutela*) intervengono con una strategia che si potrebbe definire "dell'emergenza" per arginare la piaga degli abusi¹⁴.

Si inizia a percepire, dunque, la necessità di una presa di consapevolezza della realtà del fenomeno degli abusi e della necessità di strumenti giuridici di tutela idonei a esplicitare in maniera tangibile la volontà di rendersi conto e rendere conto delle responsabilità colpevoli. In altri termini, l'impatto della realtà sul diritto canonico ha innescato un processo di emersione delle aporie normative e ordinamentali che impedivano di prendere seriamente in considerazione la complessità del fenomeno degli abusi¹⁵.

¹¹ C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma*, cit.

¹² Per alcune osservazioni problematiche sulla spesso incerta sovrapposizione tra atti *contra sextum* e atti sessuali perseguibili dal diritto penale canonico, cfr. G. COMOTTI, *Profili problematici della disciplina dei delitti contra sextum nel nuovo diritto penale canonico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2022, 2, p. 495 ss.

¹³ G. COMOTTI, *Profili problematici*, cit., p. 492.

¹⁴ D. MILANI, *Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una chiesa ancora in affanno*, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, 50, 2019, pp. 1-24; EAD., *Responsabilità e conversione: la via di Francesco contro gli abusi del clero*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2020, 2, pp. 431-445.

¹⁵ Parla di "impatto con la pervasività nella Chiesa dell'infezione degli abusi sessuali su minori, da parte di chierici e consacrati", G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2022, p. 7.



Si è gradualmente compreso dunque che la re-azione giuridica (canonistica) predisposta dal codice del 1983 era una parte non il tutto, in quanto si concentrava sul momento sanzionatorio e “contenitivo” del danno arrecato, ma da sola non è stata sufficiente ad affrontare nella sua complessità il fenomeno degli abusi su minori e vulnerabili.

Si inizia a elaborare dunque la nuova accezione di salvaguardia (*safeguarding*), di cui la re-azione giuridica (*protection*) rimane una componente, senza però esaurirne la portata: la salvaguardia è sinonimo di un approccio metodologico e contenutistico più ampio rispetto alla mera protezione/tutela, poiché include altre azioni che si concentrano sul momento antecedente alla commissione del fatto criminoso (muovendosi sul livello della prevenzione generale) e su quello successivo (muovendosi sul livello della pro-azione, e/o prevenzione speciale)¹⁶.

In queste due fasi si innestano tempi e spazi in cui il diritto canonico deve entrare in dialogo non solo con elementi non giuridici propri della tradizione ecclesiale (ad esempio, la pastorale), traguardo già in parte raggiunto, sia pur con esiti applicativi incerti e confusi, con la codificazione del 1983, in contrapposizione a quella del '17 che peccava di giuridicismo e di formalismo¹⁷, ma anche con saperi extragiuridici di stampo “secolare”, prevalentemente in ambito socio-umanistico, interpretati secondo uno stile e una cifra peculiare che non dimenticano il fine ultimo dell’ordinamento ecclesiale, e dunque della giustizia della Chiesa, che rimane la “salvezza delle anime”.

Anche l’apertura del diritto della Chiesa alla multidisciplinarietà e transdisciplinarietà in fondo è testimonianza della presa di distanza dall’autoreferenzialità clericale e può rappresentare una intelligente risposta operativa agli appelli di Papa Francesco che immagina una Chiesa “in uscita” e calata nella realtà.

¹⁶ Per una panoramica sulle strategie preventive di contesto in materia di salvaguardia dei minori, cfr. *Non è un’App. promuovere un sistema permanente di tutela dei minori nella Chiesa e nella società*, a cura di C. GRIFFINI, Editrice AVE, Roma, 2021; C. GRIFFINI, *Artigiani dell’educare per promuovere relazioni e ambienti tutelanti. Un approccio sistemico di prevenzione agli abusi nella Chiesa e nella società*, in *Accountability*, cit., p. 103 ss. Per ulteriori approfondimenti, cfr. D. CITO, *Abuso sui minori e diffusione della cultura della tutela e della prevenzione nella Chiesa*, in *Diritto e religioni*, n. 1, 2022, p. 293 ss.

¹⁷ Per una ricostruzione dell’evoluzione del diritto penale della Chiesa in periodo pre e post-conciliare, cfr. G. BONI, *Il Libro VI*, cit.



3 - Le lezioni dalla realtà e la loro “integrazione” nel diritto canonico

Si prenderanno a questo punto in rassegna alcuni “insegnamenti” tratti a partire dall’esperienza maturata nelle dolorose circostanze degli abusi in ambito ecclesiale, mettendo in luce l’apporto di alcune discipline extragiuridiche in ciascuno di essi e analizzandone l’impatto attuale o potenziale sul fronte del diritto canonico.

3.1 - L’ascolto delle vittime

Per comprendere un fenomeno di qualunque tipo è fondamentale farlo emergere, conoscerlo ed elaborare strategie efficaci di gestione.

Tali obiettivi, nell’ambito degli abusi su minori e vulnerabili, non possono essere raggiunti se non attraverso l’ascolto delle esperienze di vittime e sopravvissuti di abusi¹⁸.

L’„ascolto radicale”¹⁹ delle vittime è purtroppo una esperienza relativamente recente in ambito ecclesiale. Esso ha impegnato per anni e in più occasioni l’azione di Ratzinger sia da prefetto della Congregazione per la dottrina della fede sia da Pontefice, ed è proseguito poi con determinazione da Papa Francesco, come ad esempio è avvenuto nel Summit in Vaticano nel 2019. I racconti delle vittime e dei sopravvissuti sono confluiti in alcuni dei poderosi rapporti, più o meno indipendenti, sugli abusi perpetrati dal clero in numerosi Paesi del mondo²⁰.

¹⁸ Cfr. **L. GHISONI**, *Accountability e tutela dei minori. Proteggere i minori dagli abusi oggi. Relazione introduttiva*, in *Accountability*, cit.

¹⁹ L’espressione è di **B.J. CUPICH**, *Sinodalità: Corresponsabili*, Incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”, 21-24 febbraio 2019 (https://www.vatican.va/resources/resources_card-graciasprotezioneminori_20190222_it.html).

²⁰ Senza pretesa di esaustività, cfr. **COMMISSION INDÉPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE (CIASE)**, *Rapport final*, 5 ottobre 2021 (<https://www.ciase.fr/rapport-final/>). Si veda in particolare il volume *De victimes à témoins*, allegato al rapporto francese; *Deetman Report* (Olanda, 2011); *MHG Studie* (Germania,



L'esperienza delle vittime a partire dai bisogni di essere ascoltate e credute, i racconti dei loro vissuti stravolti dai fatti di abusi, la lacerazione dei legami e talvolta la perdita della fede hanno necessità di essere "ascoltati" non solo con animo accogliente e "guaritore", ma anche con competenze specifiche non riducibili evidentemente alla dimensione giuridica e alla figura del giurista.

Un ascolto prossimo, empatico e riconciliante implica: *sensibilità psicologico-terapeutiche*, ove ad esempio il racconto sia faticoso e il trauma dell'abuso non sia verbalizzato compiutamente, non sia metabolizzato e permangano meccanismi di rimozione, colpevolizzazione o vergogna, oppure ai fini di studio e conoscenza delle dinamiche tipiche della relazione abusante e dello squilibrio di potere che espone a rischi di abuso; *sensibilità pedagogico-educative*, soprattutto ove fosse necessario ascoltare e prendere in carico una vittima di abuso minore di età o vulnerabile; *sensibilità e competenze criminologiche* che aiutano a identificare nel racconto degli abusati i meccanismi di vittimizzazione, individuali, ambientali, sociali, e di individuare e approfondire i profili degli abusatori; nonché *attitudini pastorali*, nella creazione di spazi e momenti di comunicazione tra fedeli e pastori che incrementando la fiducia, ma anche la consapevolezza, possano creare situazioni favorevoli all'ascolto e all'emersione dei fatti di abuso.

Se l'ascolto delle vittime può essere ordinariamente inquadrato come uno strumento di "giustizia riparativa"²¹, che interviene purtroppo dopo che l'abuso è stato perpetrato, e spesso a distanza anche di molti anni, esso però se incanalato giuridicamente può diventare anche strumento giuridico di prevenzione e di emersione di fatti e circostanze abusanti.

2018); *John Jay Report* (Stati Uniti, 2004; 2006; 2011); *Royal Commission Report* (Australia, 2017). Per un commento ad alcuni di questi documenti, cfr. **F. LOMBARDI**, *Continuare la lotta agli abusi. Il «Rapporto Sauvé» e i vescovi francesi*, in *La Civiltà Cattolica*, 2022, pp. 374-388. Da ultimo, si vedano gli interventi di Papa Francesco nel viaggio penitenziale in Canada. Per un loro commento, cfr. **G. ROUTHIER**, *I passi rimasti dopo le lacrime*, in *Il Regno - Attualità*, n. 16 (1374), 15 settembre 2022, p. 479 ss.

²¹ Sui temi dell'ascolto delle vittime e degli strumenti di giustizia riparativa cfr. **C. MAZZUCATO**, *Oltre la bilancia e la spada: alla ricerca di una giustizia della "reliance". Scenari giuridici per le pratiche di mediazione dei conflitti*, in E. SCABINI, G. ROSSI (a cura di), *Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie*, Vita e Pensiero, Milano, 2003, pp. 149-194; *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto. Materiali, documenti, testimonianze, studi*, a cura di A. CERETTI, C. MAZZUCATO, Il saggiatore, Milano, 2015.



Il diritto canonico in questo senso ha introdotto recentemente una serie di obblighi di segnalazione all'autorità ecclesiastica, che *moralmente* incombono su chiunque venga a conoscenza di fatti di abuso in ambito ecclesiale e *giuridicamente* vincolano chierici, religiosi e vescovi nei rapporti con i propri superiori gerarchici e nell'esercizio ordinario della loro funzione ministeriale²². Tali obblighi di segnalazione - che ovviamente richiedono delicati contrappesi con gli istituti canonistici legati al segreto confessionale e ministeriale²³ - sono presidiati giuridicamente oggi da sanzioni penali introdotte nella riforma del CIC (can. 1371, par. 6).

Peraltro, la "contaminazione" tra gli aspetti giuridici sottesi all'ascolto delle vittime e quelli extra-giuridici che ne orientano le azioni è tradotta in Italia nell'istituzione da parte della CEI dei Centri di ascolto presenti ormai nel settanta per cento delle diocesi. I dati ufficiali resi noti nel primo Rapporto nazionale della CEI sulla rete territoriale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, pubblicato lo scorso 17 novembre, riferiscono per la precisione di 90 centri di ascolto attivati dai Servizi Diocesani o inter-diocesani per la tutela dei minori²⁴.

I centri di ascolto sono strutture operanti nell'ambito dei Servizi Regionali/Interdiocesani per la Tutela dei Minori (SRTM/SITM) attivi in ciascuna delle 16 regioni ecclesiastiche, accanto alle quali, in ognuna delle 226 diocesi è presente almeno un referente per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, se non un vero e proprio servizio diocesano sotto la responsabilità e la guida del Vescovo²⁵.

²² Si vedano a tal proposito **FRANCESCO**, Lettera apostolica in forma di *Motu proprio Vos estis Lux Mundi*, 7 maggio 2019, e **FRANCESCO**, Lettera apostolica in forma di *Motu proprio Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016.

²³ Su questi temi, cfr. **G. BONI**, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 34 del 2019; **A. LICASTRO**, *Il whistleblowing e la denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 34 del 2019.

²⁴ **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Proteggere, prevenire, formare. Primo Report sulla rete territoriale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, 17 novembre 2022 (consultabile all'indirizzo https://tutelaminori.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/51/PrimoReport_Pubblicazione_17_11_2022.pdf).

²⁵ In particolare, il Rapporto della CEI riferisce che delle 158 diocesi indagate (cioè di quelle che hanno risposto alla rilevazione statistica utilizzata per l'elaborazione della ricerca), 122, pari al 77,2% del totale, hanno anche un'équipe di esperti a sostegno del Servizio diocesano tutela minori (**CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Proteggere, prevenire, formare*, cit., p. 8).



I dati che emergono dal Report della CEI sono particolarmente eloquenti sul fronte della trasversalità delle competenze degli operatori nell'ambito di queste nuove strutture. Se l'incarico di referente nella maggior parte dei casi è affidato a un sacerdote (51,3%), seguito da laico o laica (42,4%) e solo raramente ricoperto da un religioso o una religiosa (6,3%)²⁶, considerando le competenze proprie di tali figure, si nota una loro concentrazione nei tre profili di psicologo (27,7%), educatore (18,1%) e canonista (15,5%), che rappresentano complessivamente il 60% dei casi. Il restante 40% è invece distribuito tra i profili di giurista (9,7%), medico (7,1%), teologo (6,5%) e altre figure non meglio specificate (15,5%)²⁷.

Rivolgendo invece lo sguardo alla composizione delle équipes diocesane che in 122 diocesi su 158 supportano l'attività del referente, in un contesto di netta prevalenza di esperti laici (69,8%), per lo più donne (51,5% del totale dei membri delle équipes), rispetto a chierici (23,3%) e religiosi (6,9%), le professionalità presenti sono alquanto differenziate: psicologi (23,0%), educatori (17,4%), giuristi (16,6%), canonisti (11,4%), pastoralisti (7,3%) ed esperti di comunicazione (5,9%)²⁸.

Ancora più interessanti i dati che fotografano la struttura dei centri di ascolto. In queste realtà strategiche ai fini della prevenzione e della segnalazione di casi di abuso a livello territoriale, oltre alla prevalente presenza di laiche che ricoprono l'incarico di responsabile²⁹, emerge che le principali competenze possedute sono soprattutto di carattere psicologico (24,7%), educativo (20,2%), ma anche giuridico (13,5%). I canonisti, che figurano nel Rapporto sempre quale categoria contabilizzata separatamente rispetto ai giuristi (con i quali si intende evidentemente quelli esperti nelle "sole" discipline giuridiche "secolari") rappresentano il 9% dei responsabili dei Centri di ascolto, a pari merito con la categoria dei consulenti familiari e in leggera superiorità rispetto a quella degli

²⁶ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Proteggere, prevenire, formare*, cit., p. 7, tabella 2.3.

²⁷ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Proteggere, prevenire, formare*, cit., p. 7, tabella 2.4.

²⁸ Questi dati sono desunti in particolare dalle tabelle 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 del Rapporto citato.

²⁹ In oltre i due terzi dei casi, il responsabile del Centro di ascolto è un laico o una laica (77,8%), mentre meno frequente la presenza in questo ruolo di un sacerdote (15,6%), oppure di un religioso o religiosa (6,7%) (Tabella 3.1. del Rapporto). Tra i laici prevalgono nettamente le donne (60 su 70), che quindi rappresentano complessivamente i due terzi dei Responsabili dei Centri di ascolto.



assistenti sociali (6,7%)³⁰. Tra i 238 membri esperti che nella maggior parte dei casi supportano i Centri di ascolto, l'interdisciplinarietà è ancora più evidente se si considera che 66 di loro sono psicologi, 55 giuristi, 45 canonisti, 36 educatori, 5 assistenti sociali e 31 componenti appartengono ad altre professionalità non meglio specificate (tabella 3.3).

I centri di ascolto, nell'ambito dei Servizi Diocesani tutela minori, agiscono, dunque, grazie a

“volontari che [...], sono in grado non solo di informare sulle procedure e le prassi per la segnalazione di abusi, ma anche di accompagnare alla ricerca della strada più opportuna per l'assistenza medica, spirituale o legale. Sportelli [...] dove però non si offre né accompagnamento psicoterapeutico - di cui eventualmente si occupano altre realtà - né ci si sostituisce all'autorità giudiziaria per la raccolta delle denunce”³¹.

Si tratta evidentemente di spazi di multidisciplinarietà e transdisciplinarietà, dunque, dove persone, volti, umanità, con eterogenee competenze e formazione collaborano con spirito di servizio pastorale e in stretto collegamento con il Vescovo del luogo, per la prevenzione e la gestione dell'accoglienza nei confronti di vittime di abusi in ambito ecclesiale e/o di persone che sono venute a conoscenza di fatti di abuso e hanno bisogno di supporto e indicazioni su come muoversi e agire.

3.2 - Non c'è prevenzione senza formazione

Il secondo insegnamento tratto dallo studio della realtà del fenomeno degli abusi è che non ci può essere prevenzione senza formazione.

Anche in questo caso il concetto di formazione deve essere inteso in senso ampio e transdisciplinare.

³⁰ La natura variegata delle competenze dei Responsabili dei Centri di ascolto emerge anche dai dati che compongono il 16,9% di professionalità non rientranti nelle categorie precedenti e che sono identificabili con dirigente di comunità; docente di Lettere/Operatore pastorale; docente dell'Istituto di Antropologia (IADC safeguarding) della Pontificia Università Gregoriana, coadiuvato dall'équipe di professionisti del Centro ascolto nazionale Meter; esperto in comunicazione; insegnante; laica impegnata; medico; medico in pensione; medico neuropsichiatra infantile; psicoterapeuta; medico psicoterapeuta; membro della segreteria vescovile esperto di comunicazione; pedagogo; psicologo psicoterapeuta; psicoterapeuta specializzato in Bioetica e Sessuologia.

³¹ L. MOIA, *Chiesa. Lotta agli abusi: 98 centri d'ascolto in 157 diocesi. E 1.200 operatori formati*, 18 maggio 2022 (<https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/lotta-agli-abusi-chiesa-le-misure>).



Innanzitutto, essa deve prendere le mosse da una importante azione di investimento e ripensamento sulla formazione del clero, sia iniziale, nella delicata fase del discernimento vocazionale, sia permanente, che sostenga l'azione e la motivazione quotidiana del ministro³². Come bene è recepito nel *"Sussidio della Chiesa italiana sulla formazione permanente del clero in tema di abusi"*, i contenuti di tale formazione non possono limitarsi alle discipline teologiche e - in misura minore - giuridico-canonistiche, ma devono includere la dimensione dell'umanità, della relazionalità, dell'affettività³³. Si tratta di un lavoro formativo che coinvolge dunque il modo di essere, di conoscersi e di relazionarsi del clero e dei religiosi e religiose, che non può che dipanarsi in tutti i momenti della loro esperienza vocazionale. In un'accezione ampia e onnicomprensiva, inoltre, la formazione deve approfondire il fenomeno degli abusi, con i suoi fattori di rischio e dinamiche ricorrenti. È ad esempio, proprio grazie agli studi scientifici in materia che è emersa l'interrelazione causale e fenomenologica tra gli abusi di coscienza e di potere perpetrati in alcuni ambienti ecclesiali e gli abusi sessuali commessi a danni di minori e vulnerabili nei medesimi ambienti. I destinatari di una formazione multidisciplinare su questi aspetti evidentemente non sono solo i chierici e/o i religiosi ma tutti coloro che a diverso titolo e anche occasionalmente operano negli ambienti ecclesiali a contatto con minori e vulnerabili³⁴.

Le ricadute in ambito giuridico-canonistico della nuova consapevolezza sulle necessità formative in chiave preventiva sono riscontrabili nell'avvio di una concreta riflessione in merito alla predisposizione di progetti di riforma delle strutture ecclesiali di formazione e degli stessi contenuti dei percorsi formativi nei seminari, ma anche in alcuni interventi della Chiesa universale sui rischi di deviazioni di potere nelle strutture ecclesiali, come ad esempio il recente Decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita che disciplina *l'esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e negli altri*

³² Per alcuni spunti di riflessione, cfr. E. BRANCOZZI, *Rifare i preti. Come ripensare i Seminari*, EDB, Bologna, 2021.

³³ Per un commento sul contenuto e la metodologia dei Sussidi della Chiesa italiana, si consenta il rinvio ad A. GIANFREDA, *I Sussidi della Chiesa italiana sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Risk-based approach e specificità ecclesiale per una cultura di safeguarding nella Chiesa sinodale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2021, pp. 425-451.

³⁴ Cfr. a tal proposito C. GRIFFINI, <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/lotta-agli-abusi-chiesa-le-misure>.



enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza diretta del medesimo Dicastero.

Non bisogna dimenticare poi che a livello organizzativo, l'istituzione presso la CEI del Servizio Nazionale tutela minori³⁵ e la nomina presso ogni diocesi di un Referente per la tutela dei minori accompagnato talvolta da una commissione, a formare la rete dei Servizi regionali di tutela³⁶, svolgono proprio la funzione principale di attivare a livello capillare e territoriale percorsi di informazione, sensibilizzazione e formazione con la cifra dell'interdisciplinarietà che caratterizza i profili dei membri delle commissioni nazionali, diocesane, interdiocesane e regionali.

Dal già citato Rapporto della CEI si evince come effettivamente l'attività formativa sia quella che impegna maggiormente l'azione dei referenti diocesani e che occupa per la stragrande maggioranza l'attività complessiva dei Servizi tutela minori: gli incontri formativi rappresentano il 90,3% del totale delle attività svolte da questi servizi, mentre la raccolta di segnalazioni nei casi in cui il Centro di ascolto non sia stato attivato occupa il 27,6 % delle attività degli stessi³⁷. Anche su questo fronte oltre alla pluralità di destinatari ai quali vengono proposte le iniziative formative (operatori pastorali, sacerdoti, associazioni, seminaristi, movimenti, insegnanti di religione) e quelle di sensibilizzazione e collaborazione (Uffici di pastorale giovanile, familiare, IRC, Caritas) da parte dei Servizi diocesani e interdiocesani, anche il contenuto degli incontri spazia dalla dimensione propriamente psicologica-educativa e

³⁵ Cfr. art. 3 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE PER LA TUTELA DEI MINORI, compiti.

³⁶ Indicazioni per la costituzione dei Servizi Regionali/Interdiocesani per la Tutela dei Minori (SRTM/SITM) e per la nomina dei Referenti Diocesani per la Tutela dei Minori: "Servizi Regionali per la Tutela dei Minori (=SRTM)/Servizi Interdiocesani per la Tutela dei Minori (=SITM) sono a supporto dei Vescovi e dei Superiori maggiori nell'esercizio del loro ministero per quanto attiene alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Sono chiamati non a sostituire gli Ordinari nelle loro responsabilità, ma a supportarli attraverso competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e di comunicazione. In sinergia con il Servizio Nazionale (SNTM), tali Servizi hanno l'obiettivo di contribuire a diffondere una cultura della prevenzione, fornire strumenti di informazione, formazione e protocolli procedurali. All'occorrenza i Servizi potranno anche rivelarsi utili per la gestione delle segnalazioni. Di non meno rilievo è il fatto che, accanto a un livello nazionale e a un livello interdiocesano, ci sia sempre un referente diocesano. L'efficacia degli strumenti si misura sulla loro capacità di essere presenti sul territorio in modo puntuale e competente, in sintonia d'azione e d'intenti con gli organismi interdiocesani e nazionali affinché possa realizzarsi una feconda e vicendevole interazione".

³⁷ Cfr. Tabelle 2.12 e 2.13 del Rapporto.



fenomenologica, a quella più strettamente giuridica e giuridico-canonistica in materia di abusi sessuali, spirituali e di coscienza³⁸. Un ulteriore aspetto di interesse che emerge con evidenza dal Rapporto e caratterizza l'esperienza quotidiana di alcune équipes diocesane riguarda la formazione, anche questa multidisciplinare, proposta in alcuni casi dal Servizio nazionale tutela minori e dai Servizi regionali, in altri casi dagli stessi componenti delle équipes, a favore dei membri stessi dei servizi diocesani, a seconda delle competenze e professionalità che ciascuno porta nel gruppo con un metodo di arricchimento reciproco e un costante stimolo all'aggiornamento (cfr. Tabella 2.21 del Rapporto).

3.3 - Non c'è prevenzione senza cura

Un aspetto fondamentale per l'azione preventiva riguarda l'atteggiamento di cura e attenzione nell'attività ecclesiale a contatto con minori e vulnerabili che deve investire tanto la selezione del personale (volontario, dipendente, ecc.) quanto la sicurezza e la salubrità degli ambienti abitati da minori e vulnerabili. Anche queste sono indicazioni desunte dall'esperienza e che richiedono una pluralità di competenze psicologiche, pedagogiche e finanche manageriali, nell'esercizio del discernimento nell'individuazione delle risorse più idonee a svolgere attività pastorali, ludiche, formative ed educative con minori e vulnerabili, ma anche nella predisposizione e manutenzione di ambienti e spazi più adeguati allo scopo. Questi elementi di grande impatto pratico sono ben evidenziati nel *"Sussidio per i formatori, gli educatori e gli operatori pastorali sulle buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia"*, che assumendo come premessa la centralità del minore, enucleano alcune accortezze nello stile quotidiano della presenza degli operatori accanto ai minori³⁹.

Sul fronte giuridico, tali elementi si traducono in una necessaria consapevolezza di tutti gli operatori, sia pur a diverso titolo e con diversi gradi di intensità, della responsabilità civile e penale in cui incorrono nell'esercizio delle attività a favore di minori e vulnerabili. Anche in questo senso, specifici percorsi formativi sugli estremi della responsabilità giuridica nell'attività di cura e vigilanza, ma anche sui profili connessi alla

³⁸ Sui dati quantitativi concernenti le iniziative di formazione e le persone complessivamente formate nel biennio 2020-2021, cfr. in particolare le tabelle 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20 del Rapporto CEI.

³⁹ Per un commento a tale documento, cfr. **A. GIANFREDA**, *I Sussidi della Chiesa italiana*, cit.; **G. MARCHETTI**, *Buone prassi di prevenzione negli ambienti ecclesiali*, in *Accountability*, cit., p. 79 ss.



rappresentanza legale del parroco sono utili per l'assunzione consapevole di ruoli e funzioni in un clima di partecipazione corresponsabile all'attività pastorale ed ecclesiale, di chierici, religiosi e laici.

3.4 - Progettare le sanzioni e immaginare la riparazione

Se la fase dell'applicazione della sanzione penale può apparire squisitamente giuridica nella logica delle conseguenze dell'accertamento della responsabilità colpevole del condannato, tuttavia anche qui il diritto deve dialogare con altri saperi nella elaborazione di sanzioni che, nel rispetto dei principi giuridici di legalità, certezza della pena e dignità nella sua esecuzione, non si esauriscano nella dimensione afflittiva, ma siano progettate in maniera "motivante" e riparativa⁴⁰.

In questa direzione si muove Papa Francesco che nel discorso ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura italiano dell'8 aprile 2022 ha affermato:

«La domanda sul per chi amministrare la giustizia illumina sempre una relazione con quel "tu", quel "volto", a cui si deve una risposta: la persona del reo da riabilitare, la vittima con il suo dolore da accompagnare, chi contende su diritti e obblighi, l'operatore della giustizia da responsabilizzare e, in genere, ogni cittadino da educare e sensibilizzare. Per questo, la cultura della giustizia riparativa è l'unico e vero antidoto alla vendetta e all'oblio, perché guarda alla ricomposizione dei legami spezzati e permette la bonifica della terra sporcata dal sangue del fratello [...]. Questa è la strada che, sulla scia della dottrina sociale della Chiesa, ho voluto indicare nell'Enciclica Fratelli tutti, come condizione per la fraternità e l'amicizia sociale»⁴¹.

Ciò richiederebbe evidentemente una sintonia tra diritto penale canonico e psicologia, pedagogia e criminologia nella stessa fase di tipizzazione delle sanzioni, nonché nella progettazione della fase post-sanzionatoria e applicativa delle stesse.

Il dialogo transdisciplinare a questi fini consentirebbe la presa in carico non solo dell'autore dell'abuso - che, soprattutto con l'applicazione delle innumerevoli ipotesi di dimissione dallo stato clericale, viene privato di tutti gli aiuti spirituali che gli consentirebbero una guarigione e una conversione e rischia di essere lasciato in balia delle sue problematiche

⁴⁰ L. EUSEBI, *Pena canonica e tutela del minore*, in *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, p. 199.

⁴¹ L'intero testo del discorso è consultabile in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/april/documents/20220408-consiglio-superiore-magistratura.html>.



psicologiche ed esistenziali, le stesse che magari lo hanno condotto a commettere l'abuso, con rischi di reiterazione di fatti al di fuori di ambienti ecclesiali ma pur sempre a danno di minori e vulnerabili - ma metterebbe al centro dell'attenzione anche le vittime degli abusi e le comunità di appartenenza, che dopo essere state esposte ai ben noti meccanismi di "vittimizzazione secondaria" nell'iter processuale (civilistico e canonistico) di accertamento delle responsabilità colpevoli, scompaiono dall'orizzonte giuridico, rimanendo spesso insoddisfatte nei loro bisogni di riconoscimento e guarigione, soprattutto nei casi molto frequenti di procedura extragiudiziale, nei quali ad esempio scompare anche l'obbligo di riparazione del danno e la vittima assume un ruolo pressoché nullo.

Tali riflessioni, avanzate ormai da tempo dalla dottrina canonistica e non solo, faticano a trovare pieno compimento nelle norme, se si considera che anche nel Libro VI del CIC appena riformato, l'unica risposta non meramente privativa, sospensiva o interdittiva di beni e funzioni e, in qualche modo "relazionale" e motivante⁴², è prevista al can. 1340, § 1, che contempla la penitenza in foro esterno che può consistere "in una qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi"⁴³, in sostituzione della pena in determinate circostanze⁴⁴ o in aggiunta a essa⁴⁵.

⁴² L'obiettivo di tali istituti giuridici non sanzionatori è "di condurre il colpevole sulla via del pentimento interiore e della conversione, traducibile in comportamenti esterni virtuosi e in sue nuove relazioni positive con la comunità": **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema*, cit., p. 220.

⁴³ Le penitenze non sono sanzioni penali ma atti dell'ordinario stabiliti per sentenza giudiziale o per decreto. Esse sono utilizzate prevalentemente in sostituzione di una pena o in aggiunta a essa: cfr. *Aggiornamento al Codice di diritto canonico commentato*, a cura della REDAZIONE di *Quaderni di diritto ecclesiale*, Ancora, Milano, 2021.

⁴⁴ Un esempio è rintracciabile nel can. 1344, n. 2, che consente l'applicabilità di una penitenza al posto di una pena quando il reo sia già emendato e abbia riparato lo scandalo e il danno eventualmente provocato oppure sia sufficientemente punito dall'autorità civile.

⁴⁵ **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema*, cit., p. 221. Tra le opere ascrivibili a tale categoria possono esserci le elemosine a scopo pio, l'assistenza di malati e anziani, l'osservanza di digiuni, la recita periodica di determinate preghiere, l'effettuazione di pellegrinaggi, la pratica degli esercizi spirituali, lo svolgimento di alcuni servizi materiali a sostegno dell'attività di apostolato. Per un commento sugli aspetti più strettamente sanzionatori della riforma del Libro VI, cfr. **M. MOSCONI**, *L'avvio della procedura per l'applicazione della sanzione penale nella revisione del libro VI del CIC, tra opportunità e dovere dell'ordinario diocesano*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2022, 3, p. 264 ss.; **M. GRAULICH**, «*Ut Pastores haberent agile instrumentum salutare et ad corrigendum aptum*»: alcune modifiche nella definizione delle sanzioni penali nella rinnovata disciplina penale canonica, in *Quaderni di diritto*



Non si tratta dell'ennesimo auspicio all'imitazione acritica di modelli secolari di diritto penale, ma piuttosto della giusta considerazione della cifra specifica del diritto penale della Chiesa che, nel ribadire e valorizzare la doverosità della sanzione, ne dovrebbe progettare il contenuto e l'applicazione alla luce degli elementi "divinamente conformati" del suo diritto, come "la costante, trepida attenzione alla persona del delinquente, al suo emendamento, alla sua resipiscenza, anche al suo riscatto e redenzione"⁴⁶.

Eppure, a uno sguardo più ampio, la riforma del Libro VI ha introdotto una impostazione teleologica e metodologica assieme che orienta nell'interpretazione stessa del fondamento della potestà punitiva nella Chiesa a un approccio integrato tra diritto e altre sensibilità ecclesiolgiche, soprattutto pastorali, ma non solo.

Si fa riferimento alla nuova formulazione del can. 1311, § 2, il quale, ispirandosi per la verità a un'espressione del Concilio di Trento, citata a sua volta dal can. 2214 del CIC del 1917⁴⁷, enfatizza l'azione complessiva di chi presiede nella Chiesa (cioè vescovi, ordinari ma anche delegati o vicari) che, nel contemplare la dimensione coercitiva dell'inflizione e dichiarazione delle pene come *extrema ratio*, la supera includendo i mezzi della carità pastorale, dell'esempio della vita, del consiglio, dell'esortazione applicati con equità canonica allo scopo di promuovere il bene della stessa comunità oltre a quello dei singoli fedeli. Si tratta evidentemente del richiamo alla imprescindibile dimensione pastorale anche del diritto penale, che ha incontrato largo consenso nelle fasi della consultazione prima della promulgazione della novella legislativa⁴⁸. La norma, nell'enfatizzare la "doverosità" nell'applicazione delle pene (verbo latino "applicanda"), richiede nel giudice o nel superiore a ciò incaricato un "discernimento molto complesso per giungere a una mediazione tra la norma penale astratta e il caso umano concreto"⁴⁹ che va effettuato sempre alla luce del criterio dell'equità canonica, che si trasforma così nella "sintesi" della transdisciplinarietà propria della giustizia della Chiesa

ecclesiale, 2022, 3, p. 289 ss.

⁴⁶ G. BONI, *Il libro VI*, cit., p. 38.

⁴⁷ R. MEDINA, *El c. 1311 principio orientador para la comprension del Libro VI*, in CONSOCIATIO INTERNATIONALIS IURIS CANONICI PROMOENDO, *Webinar: Riforma del Liber VI*.

⁴⁸ A. D'AURIA, *La pastoraltà nel Diritto penale canonico. Il can. 1311 § 2*, in CONSOCIATIO INTERNATIONALIS IURIS CANONICI PROMOENDO, *Webinar: Riforma del Liber VI*, J.I. ARRIETA, *La funzione pastorale del diritto penale*, in *Ius Ecclesiae*, 2022, p. 50 ss.

⁴⁹ B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema*, cit., p. 101.



(apertura a sensibilità psicologiche, pedagogiche, finanche terapeutiche) identificandone al contempo la peculiarità (tensione verso la salvezza delle anime).



4 - Conclusioni. Salvaguardia dei minori e transdisciplinarietà del diritto canonico come cifra di una “Chiesa in uscita”. Luci e ombre di un percorso appena iniziato.


Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, è possibile individuare alcuni elementi che devono orientare l’approccio giuridico e la costruzione delle norme canoniche che prendano le distanze dalla logica emergenziale su cui spesso si concentra l’azione di protezione e che siano invece dirette alla salvaguardia dei minori e dei vulnerabili negli ambienti ecclesiali.

Innanzitutto, l’implementazione di uno sguardo sistemico sulla realtà, che si traduce da un lato nell’apertura alle discipline extragiuridiche (teologiche, psicologiche, criminologiche, sociologiche, pedagogiche, ecc.) che possono offrire una conoscenza approfondita del fenomeno degli abusi del clero e dall’altro nella riconfigurazione di norme canoniche, anche di carattere non penale⁵⁰, che incidano in maniera

⁵⁰ Nel nuovo can. 1395, § 3, del CIC, l’abuso di autorità, con tutte le sue incertezze applicative comuni, peraltro, al diritto penale secolare italiano, diviene una delle modalità (assieme alla violenza e alle minacce) attuative del delitto del chierico contro il sesto comandamento del Decalogo e della condotta del chierico che costringe qualcuno



preventiva sui meccanismi che favoriscono condotte di abuso di autorità, di potere e di coscienza.



L'approccio sistemico al fenomeno e l'ascolto capillare e sistematico delle realtà ecclesiali significano per la Chiesa anche riconoscere, sia pur dolorosamente, che il peccato ha carattere strutturale ed è stato alimentato proprio da alcuni meccanismi insiti nelle istituzioni ecclesiali (come peraltro in quelle di altro genere) che - come evidenziano i recenti rapporti in Francia e in altri paesi del mondo - hanno partecipato in maniera colpevolmente omissiva al peccato perpetrato dal proprio clero sui piccoli⁵¹. L'interpretazione riduttiva della "mela marcia" per decenni ha impedito una seria presa in carico del fenomeno degli abusi da parte delle istituzioni ecclesiali. Il nuovo approccio non vuole affermare che tutto il cesto sia marcio, ma rispondere con dolore ma in trasparenza, con metodo scientifico e pastorale, del marcio presente anche nella comunità ecclesiale⁵².

D'altra parte, la stessa presenza di un diritto sanzionatorio nella Chiesa necessita uno sguardo attento e competente alle discipline extragiuridiche umanistiche e sociali poiché contiene "pertinenze e tematiche attinenti a quelle della natura umana, del peccato, della libertà dell'uomo e della sua redenzione"⁵³. In sostanza la stessa domanda sul perché esista una giustizia penale nella Chiesa ne presuppone necessariamente un'altra: chi è l'uomo? Cioè quale concezione la Chiesa

(anche non minore) a realizzare o a subire atti sessuali; cfr. su questo aspetto **G. COMOTTI**, *Profili problematici*, cit., p. 500 ss.

⁵¹ **F. LOMBARDI**, *Continuare la lotta agli abusi. Il «Rapporto Sauv e» e i vescovi francesi*, in *La Civilt  Cattolica*, 2022, 19 febbraio/5 marzo, pp. 374-388; **T. HALIK**, «Con il dolore nel cuore ...». *Sulla crisi aperta nella Chiesa dagli abusi sessuali*, in *La Rivista del Clero italiano*, 2, 2022, pp. 95-104.

⁵² Per questi aspetti, cfr. **CH. J. SCICLUNA**, **H. ZOLLNER**, **D. J. AYOTTE** (a cura di), *Verso la Guarigione e il Rinascimento. Simposio della Pontificia Universit  Gregoriana sugli abusi sessuali sui minori*, EDB, Bologna, 2012.

⁵³ **A. D'AURIA**, *La pastoralit *, cit.



ha della natura umana e della sua esistenza e dunque qual è la sua missione pastorale e salvifica in rapporto a essa. Tale visione affonda le radici sicuramente nella Bibbia, nel Vangelo e nel Magistero pontificio che si è espresso ed evoluto nel corso della storia, ma sottende anche una specifica visione filosofica, antropologica e finanche sociologica dell'essere umano e delle relazioni con i suoi simili.

L'azione corresponsabile, sistematica e sinodale non può prescindere dalla costruzione di "reti di salvaguardia" che intreccino in maniera capillare i fili istituzionali, ecclesiali e civili, mettendo in comunicazione ambienti educativi abitati da minori e vulnerabili, in un clima di collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese, come recita il primo articolo del Concordato tra Italia e Santa sede⁵⁴.

Ciò attorno a cui occorre lavorare è ancora l'idea di giustizia che la Chiesa vuole fare propria⁵⁵, a partire dalla realistica assunzione di responsabilità sui molti errori commessi nel corso del tempo, come la terribile prassi dei trasferimenti di sacerdoti sospettati di abusi di territorio in territorio.

La verità, la memoria, il perdono, la riconciliazione rappresentano tasselli cruciali e imprescindibili per la ricomposizione della giustizia violata in un'idea non autoreferenziale e chiusa del diritto canonico⁵⁶.

Il perseguimento di tali valori è attività concreta e faticosa e non ha schemi e iter predefiniti, ma procede per tentativi, e a volte a piccoli passi, a partire dal dialogo transdisciplinare che il giurista canonico deve utilizzare come attrezzo di lavoro tanto teorico-normativo quanto pratico-operativo.

La strada da compiere è ancora lunga e alcuni processi, con luci e ombre, sono stati appena innescati. Sul campo ci sono temi quali l'auspicata indipendenza di organismi e strutture deputati alle indagini sul fenomeno degli abusi del clero e all'emersione di tali fatti⁵⁷, il reale

⁵⁴ Si consenta il rinvio ad **A. GIANFREDA**, *Dalla tutela alla salvaguardia di minori e vulnerabili nella Chiesa: metodi e contenuti per una rinnovata giustizia ecclesiale in tema di abusi del clero*, in *Accountability*, cit., p. 45 ss.

⁵⁵ Su questi temi, cfr. **G. SCIACCA**, *Nodi di una giustizia. Problemi aperti del diritto canonico*, il Mulino, Bologna, 2022.

⁵⁶ Cfr. **A.G. CHIZZONITI**, *L'ascolto, la vergogna, la speranza ... per chiudere tenendo aperto il cantiere*, in *Accountability*, cit., p. 149 ss.

⁵⁷ Nella Conferenza stampa di presentazione del Primo Report nazionale della CEI, mons. Baturi, Segretario generale della CEI, ha comunicato che è in corso una indagine su seicentotredici fascicoli contenenti denunce di abusi sessuali nella Chiesa inviati negli ultimi vent'anni dalle diocesi italiane alla Congregazione per la Dottrina della Fede (ora



coinvolgimento dei laici negli istituti e nelle strutture di formazione del clero, così come negli iter giudiziari canonici, la resistenza e l'impermeabilità alla sensibilizzazione su questi temi in alcuni contesti ecclesiali⁵⁸, i correttivi sulla comunicazione e collaborazione tra istituzioni ecclesiali e civili per la prevenzione, segnalazione e denuncia di abusi perpetrati a opera del clero su minori e vulnerabili⁵⁹.

I continui richiami di Papa Francesco alla presa di distanza dal clericalismo non sono altro che reiterati inviti alla Chiesa e ai suoi rappresentanti a "uscire" dai formalismi dei ruoli ecclesiali, ma anche dalle rigidità di carattere tecnico-giuridico, per entrare in dialogo con la realtà e con discipline che aiutano - assieme al diritto - la lettura e la gestione virtuosa di fenomeni complessi e articolati, quali quello della piaga dell'abuso di minori e vulnerabili in ambienti ecclesiali.

Dicastero per la Dottrina della Fede): cfr. <https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-11/cei-report-servizi-centri-tutela-minori-abusi-italia.html>.

⁵⁸ Dal Rapporto CEI, ad esempio, emerge quale punto di debolezza del sistema una difficoltà da parte dei servizi a gestire relazioni con istituti e congregazioni religiose: cfr. la tabella 2.31 del Report.

⁵⁹ Sempre dal Rapporto del 17 novembre scorso emerge una scarsa sensibilità sul tema abusi sui minori da parte delle associazioni non ecclesiali, così come la difficoltà a gestire relazioni con le associazioni non ecclesiali e gli enti locali, aspetti questi che si traducono nella sostanziale debolezza dei rapporti dei nuovi servizi ecclesiali con associazioni non cattoliche, enti locali, associazioni e altri rappresentanti della società civile, sia dal punto di vista della comunicazione che organizzativo: cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Proteggere, prevenire, formare*, cit., pp. 24-25